

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/822 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

**recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1003/2013 e (UE) 2019/360 per quanto riguarda le commissioni annuali di vigilanza applicate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai repertori di dati sulle negoziazioni per il 2021**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 72, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le commissioni pagate all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni sono calcolate utilizzando una metodologia stabilita nei regolamenti delegati (UE) n. 1003/2013 <sup>(3)</sup> e (UE) 2019/360 <sup>(4)</sup> della Commissione. Il periodo di riferimento per il fatturato applicabile nei suddetti regolamenti delegati è l'anno precedente a quello in cui le entrate sono versate.
- (2) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. Conformemente al periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il diritto dell'Unione ha cessato di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito dal 31 dicembre 2020.
- (3) Due repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel Regno Unito hanno trasferito parte dei loro servizi e delle loro attività nell'Unione al fine di poter continuare a fornire i loro servizi e le loro attività a controparti stabilite nell'Unione. Ciò ha modificato in modo significativo il numero di repertori di dati sulle negoziazioni attivi nell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58).

- (4) I nuovi repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione hanno effettivamente iniziato la loro attività nell'Unione nel gennaio 2021, mentre il loro livello di attività nel 2020 è stato quasi inesistente. Pertanto, la commissione annuale di vigilanza che dovrebbero pagare per il 2021 sarebbe trascurabile, anche se verosimilmente le loro attività saranno significative. Per garantire che paghino una commissione proporzionata al fatturato effettivo nell'Unione, è opportuno che la commissione annuale di vigilanza per il 2021 sia calcolata sulla base del fatturato applicabile nel primo semestre del 2021.
- (5) Per consentire all'ESMA di imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni commissioni proporzionate nel 2021 e di coprire nel contempo tutti i costi connessi alla vigilanza, è necessario modificare il periodo di riferimento per il calcolo delle commissioni annuali pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni all'ESMA nel 2021. Poiché i repertori di dati sulle negoziazioni interessati sono registrati presso l'ESMA a norma dei regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365, è opportuno modificare contemporaneamente tale periodo di riferimento.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 1003/2013 e (UE) 2019/360.
- (7) Al fine di agevolare con effetto immediato l'efficacia e l'efficienza delle attività di vigilanza e di applicazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### **Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013**

Nel regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 è inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

#### **Commissione annuale di vigilanza per il 2021 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati a partire dal 31 dicembre 2020**

1. I repertori di dati sulle negoziazioni già registrati presso l'ESMA al 31 dicembre 2020 pagano una commissione annuale di vigilanza per il 2021 calcolata conformemente all'articolo 7. Tuttavia, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), il fatturato applicabile dei repertori di dati sulle negoziazioni è calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Ai fini del paragrafo 1, il fatturato applicabile dei repertori di dati sulle negoziazioni è pari alla somma di un terzo di ciascuno degli elementi seguenti:
  - a) i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati;
  - b) il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;
  - c) il numero delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2021 diviso per il numero totale delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2021 di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.
3. Dall'importo della commissione annuale di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono dedotti gli importi già pagati dal repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, prima del 26 maggio 2021.

Se l'importo già pagato dal repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, prima del 26 maggio 2021 è superiore alla commissione annuale di vigilanza calcolata in conformità del paragrafo 1, l'ESMA rimborsa la differenza al repertorio di dati sulle negoziazioni.

4. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, la commissione annuale di vigilanza per il 2021 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 è dovuta il 31 ottobre 2021.
5. L'ESMA invia le fatture relative alla commissione annuale di vigilanza per il 2021 ai repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 almeno 30 giorni prima della data del pagamento.

6. Quando i bilanci certificati per il 2021 diventano disponibili, i repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 comunicano all'ESMA gli indicatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per il 2021.

L'eventuale differenza tra la commissione annuale di vigilanza per il 2021 effettivamente pagata e la commissione annuale di vigilanza che sarebbe stata dovuta per il 2021 se il calcolo del fatturato applicabile fosse stato basato sugli indicatori segnalati a norma del primo comma è a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni.

L'ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni la fattura relativa agli eventuali pagamenti supplementari di cui al secondo comma almeno 30 giorni prima della rispettiva data di pagamento.»

## Articolo 2

### Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/360

Nel regolamento delegato (UE) 2019/360 è inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

#### **Commissione annuale di vigilanza per il 2021 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati a partire dal 31 dicembre 2020**

1. I repertori di dati sulle negoziazioni già registrati presso l'ESMA al 31 dicembre 2020 pagano una commissione annuale di vigilanza per il 2021 calcolata conformemente all'articolo 6. Tuttavia, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), il fatturato applicabile dei repertori di dati sulle negoziazioni è calcolato conformemente al paragrafo 2.

2. Ai fini del paragrafo 1, il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle negoziazioni è pari alla somma degli elementi seguenti:

- i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e
- i proventi applicabili dei servizi accessori del repertorio di dati sulle negoziazioni in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021,

divisa per la somma degli elementi seguenti:

- i proventi totali generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati e
- i proventi applicabili dei servizi accessori in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.

3. Dall'importo della commissione annuale di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono dedotti gli importi già pagati dal repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, prima del 26 maggio 2021.

Se l'importo già pagato dal repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, prima del 26 maggio 2021 è superiore alla commissione annuale di vigilanza calcolata in conformità del paragrafo 1, l'ESMA rimborsa la differenza al repertorio di dati sulle negoziazioni.

4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, la commissione annuale di vigilanza per il 2021 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 è dovuta il 31 ottobre 2021.

5. L'ESMA invia le fatture relative alla commissione annuale di vigilanza per il 2021 ai repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 almeno 30 giorni prima della data del pagamento.

6. Quando i bilanci certificati per il 2021 diventano disponibili, i repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 comunicano all'ESMA gli indicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, per il 2021.

L'eventuale differenza tra la commissione annuale di vigilanza per il 2021 effettivamente pagata e la commissione annuale di vigilanza che sarebbe stata dovuta per il 2021 se il calcolo del fatturato applicabile fosse stato basato sugli indicatori segnalati a norma del primo comma è a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni.

L'ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni la fattura relativa agli eventuali pagamenti supplementari di cui al secondo comma almeno 30 giorni prima della rispettiva data di pagamento.»

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---